



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 111/2017

MECC. N. 201704583/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI

IL GIORNO 7 NOVEMBRE 2017

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti membri:

AVRAMO	DI PUMPO	MANCINI
BARBIERI	FESTA	MANECCHIA
BERAUDO	GARCEA	MARTELLI
CAMBAI	GIORGITTO	PETRARULO
CANGELLI	LANZA	RUSSO
CATIZONE	LEDDA	SCAGLIOTTI
CECCARELLI	LICARI	SCIRETTI
CIAPPINA	LOMANTO	ZITO

In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: CECCARELLI – LANZA – SCIRETTI - RUSSO

In totale n. 21 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO A “TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO A "TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO. MODIFICHE".

La Presidente Carlotta Salerno riferisce:

Con lettera prot. n. 1103 del 28/9/2017, pervenuta il 28/9/2017, ns. prot. 11216, il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto pervenire la richiesta di espressione di parere in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente per oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche"

Con lettera prot. n. 1172 del 9/10/2017 del Presidente del Consiglio Comunale, pervenuta il 9/10/2017, ns prot. 11607/1-40-1, veniva concessa una proroga all'espressione del parere, stabilendo la scadenza al 15/11/2017.

L'argomento è stato illustrato nella seduta dei Capigruppo Istituzionale, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 25 ottobre 2017.

Sulla proposta di deliberazione sussistono una serie di rilievi, sia sul metodo che sui contenuti, che qui brevemente si riepilogano:

Per quanto riguarda il metodo si evidenzia che:

Viene introdotto un nuovo tipo di interpellanza nel "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico." n. 297, senza che la fonte di carattere sovraordinato, costituita dallo Statuto della Città sia opportunamente modificato, ciò nonostante il fatto che la tematica della partecipazione sia trattata specificamente dallo Statuto nella parte II, dedicata agli "Istituti di partecipazione e diritto di accesso e di informazione". A tale proposito si rileva come questa scelta di iniziare il percorso da un Regolamento di rango inferiore ed emendabile a maggioranza semplice, costituisca elemento di estrema debolezza amministrativa che lo rende praticamente inapplicabile fino all'adeguamento dello Statuto delle Città, che peraltro necessita per le sue modifiche di una maggioranza più ampia e qualificata, sinonimo di partecipazione e condivisione. Oltre a questo fondamentale aspetto sussiste il fatto che non viene modificato il Regolamento del Consiglio Comunale che tratta specificamente la tematica delle interpellanze rivolte al Sindaco e che pertanto rappresenta la sede regolamentare naturale in cui introdurre tale istituto.

Per quanto riguarda i contenuti si evidenzia che:

- l'innovazione prevede l'inserimento nel citato Testo Unico dell'art. 11bis che contempla per i cittadini la "facoltà di rivolgere, al Sindaco e alla Giunta Comunale interpellanze volte a conoscere le

motivazioni dell'azione dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale e collettivo, ovvero le posizioni della medesima su argomenti di rilievo cittadino” .

Tale previsione e formulazione determina un contrasto interno con il citato Testo Unico, che tratta nel Titolo IV il diritto di accesso agli atti, in quanto all'art. 45, nel definire l'oggetto del diritto fa chiaramente riferimento a documenti amministrativi o ad atti esistenti facenti parte di procedimenti amministrativi.

Si rileva inoltre come l'innovazione proposta è finalizzata a conoscere le motivazioni o gli intendimenti dell'Amministrazione, fase propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo. Come è noto, l'avvio del procedimento origina dalla necessità di provvedere ad adempimenti dovuti o dalla volontà di attuare scelte discrezionali operate.

Per quanto riguarda l'aspetto partecipativo si osserva che:

- l'Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, dai diretti interessati e da chiunque, oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circoscrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere.

Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circoscrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l'art. 46 del citato T.U. che delinea “le caratteristiche” dei soggetti titolati ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo: “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale.”, al punto successivo è previsto che “Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi”, la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l'interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative, a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera chiara ed inequivocabile dall'art. 54 dello Statuto della Città e dall'art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l'innovazione introduce un evidente contrasto con il contenuto e le finalità di tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell'Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l'introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé la necessità di fornire risposte sollecite, più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva :

- risultano da chiarire gli aspetti dei citati criteri di “ammissibilità delle interpellanze presentate “ e sulle modalità di discussione delle stesse, principi riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe integrato con l'indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre non è prevista l'obbligatorietà della risposta e neppure i tempi in cui sarà fornita. In mancanza di tali

specificazioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l'aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un'assise istituzionale e ad essa si rivolge).

L'inserimento delle interpellanze del cittadino, così come proposta, pare nel contesto voler mortificare il ruolo di rappresentanza delle Circoscrizioni, prima istituzione di prossimità e primo filtro delle istanze del territorio e, come tale, collettore delle problematiche direttamente recepite dai Consiglieri di Circoscrizione, nel loro rapporto con i cittadini e nel corso dei momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro e delle Commissioni di Quartiere .

L'interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il Consigliere stesso si fa collettore e portatore in forza del proprio ruolo. Il nuovo strumento costituito dall'interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l'amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti).

Per quanto sopra illustrato si propone di esprimere **PARERE NEGATIVO** alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2017 03735/002 avente per oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche"

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
- vista la nota prot. n. 1103 del 28/9/2017 del Presidente del Consiglio Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

In merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, n. mecc. 2017 03735/002, avente per oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche", per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano :

Per quanto riguarda il metodo si evidenzia che:

Viene introdotto un nuovo tipo di interpellanza nel "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico." n. 297, senza che la fonte di carattere sovraordinato, costituita dallo Statuto della Città sia opportunamente modificato, ciò nonostante il fatto che la tematica della partecipazione sia trattata specificamente dallo Statuto nella parte II, dedicata agli "Istituti di partecipazione e diritto di accesso e di informazione ". A tale proposito si rileva come questa scelta di iniziare il percorso da un

Regolamento di rango inferiore ed emendabile a maggioranza semplice, costituisca elemento di estrema debolezza amministrativa che lo rende praticamente inapplicabile fino all'adeguamento dello Statuto delle Città, che peraltro necessita per le sue modifiche di una maggioranza più ampia e qualificata, sinonimo di partecipazione e condivisione. Oltre a questo fondamentale aspetto sussiste il fatto che non viene modificato il Regolamento del Consiglio Comunale che tratta specificamente la tematica delle interpellanze rivolte al Sindaco e che pertanto rappresenta la sede regolamentare naturale in cui introdurre tale istituto.

Per quanto riguarda i contenuti si evidenzia che:

- l'innovazione prevede l'inserimento nel citato Testo Unico dell'art. 11bis che contempla per i cittadini la " facoltà di rivolgere, al Sindaco e alla Giunta Comunale interpellanze volte a conoscere le motivazioni dell'azione dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale e collettivo, ovvero le posizioni della medesima su argomenti di rilievo cittadino" .

Tale previsione e formulazione determina un contrasto interno con il citato Testo Unico, che tratta nel Titolo IV il diritto di accesso agli atti, in quanto all'art. 45, nel definire l'oggetto del diritto fa chiaramente riferimento a documenti amministrativi o ad atti esistenti facenti parte di procedimenti amministrativi.

Si rileva inoltre come l'innovazione proposta è finalizzata a conoscere le motivazioni o gli intendimenti dell'Amministrazione, fase propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo. Come è noto, l'avvio del procedimento origina dalla necessità di provvedere ad adempimenti dovuti o dalla volontà di attuare scelte discrezionali operate.

Per quanto riguarda l'aspetto partecipativo si osserva che:

- l'Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, dai diretti interessati e da chiunque, oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circoscrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere.

Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circostrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l'art. 46 del citato T.U. che delinea "le caratteristiche" dei soggetti titolati ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo: "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale.", al punto successivo è previsto che "Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi", la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l'interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative, a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera chiara ed inequivocabile dall'art. 54 dello Statuto della Città e

dall'art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l'innovazione introduce un evidente contrasto con il contenuto e le finalità di tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell'Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l'introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé la necessità di fornire risposte sollecite, più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva :

- risultano da chiarire gli aspetti dei citati criteri di "ammissibilità delle interpellanze presentate" e sulle modalità di discussione delle stesse, principi riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe integrato con l'indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre non è prevista l'obbligatorietà della risposta e neppure i tempi in cui sarà fornita. In mancanza di tali specificazioni l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l'aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un'assise istituzionale e ad essa si rivolge).

L'inserimento delle interpellanze del cittadino, così come proposta, pare nel contesto voler mortificare il ruolo di rappresentanza delle Circoscrizioni, prima istituzione di prossimità e primo filtro delle istanze del territorio e, come tale, collettore delle problematiche direttamente recepite dai Consiglieri di Circoscrizione, nel loro rapporto con i cittadini e nel corso dei momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro e delle Commissioni di Quartiere .

L'interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il Consigliere stesso si fa collettore e portatore in forza del proprio ruolo. Il nuovo strumento costituito dall'interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l'amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti).

si esprime parere NEGATIVO .

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	21
VOTANTI	21
FAVOREVOLI	18
CONTRARI	3 (CAMBAI – CANGELLI – FESTA)
ASTENUTI	/

DELIBERA

In merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, n. mecc. 2017 03735/002, avente per oggetto “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche”, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano :

Per quanto riguarda il metodo si evidenzia che:

Viene introdotto un nuovo tipo di interpellanza nel “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico.” n. 297, senza che la fonte di carattere sovraordinato , costituita dallo Statuto della Città sia opportunamente modificato, ciò nonostante il fatto che la tematica della partecipazione sia trattata specificamente dallo Statuto nella parte II, dedicata agli “Istituti di partecipazione e diritto di accesso e di informazione “. A tale proposito si rileva come questa scelta di iniziare il percorso da un Regolamento di rango inferiore ed emendabile a maggioranza semplice, costituisca elemento di estrema debolezza amministrativa che lo rende praticamente inapplicabile fino all’adeguamento dello Statuto delle Città, che peraltro necessita per le sue modifiche di una maggioranza più ampia e qualificata, sinonimo di partecipazione e condivisione. Oltre a questo fondamentale aspetto sussiste il fatto che non viene modificato il Regolamento del Consiglio Comunale che tratta specificamente la tematica delle interpellanze rivolte al Sindaco e che pertanto rappresenta la sede regolamentare naturale in cui introdurre tale istituto.

Per quanto riguarda i contenuti si evidenzia che:

- l’innovazione prevede l’inserimento nel citato Testo Unico dell’art. 11bis che contempla per i cittadini la “ facoltà di rivolgere, al Sindaco e alla Giunta Comunale interpellanze volte a conoscere le motivazioni dell’azione dell’Amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale e collettivo, ovvero le posizioni della medesima su argomenti di rilievo cittadino” .

Tale previsione e formulazione determina un contrasto interno con il citato Testo Unico, che tratta nel Titolo IV il diritto di accesso agli atti, in quanto all’art. 45, nel definire l’oggetto del diritto fa chiaramente riferimento a documenti amministrativi o ad atti esistenti facenti parte di procedimenti amministrativi.

Si rileva inoltre come l’innovazione proposta è finalizzata a conoscere le motivazioni o gli intendimenti dell’ Amministrazione , fase propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo. Come è noto, l’avvio del procedimento origina dalla necessità di provvedere ad adempimenti dovuti o dalla volontà di attuare scelte discrezionali operate.

Per quanto riguarda l’aspetto partecipativo si osserva che:

- l’Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, dai diretti interessati e da chiunque, oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circoscrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere.

Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circoscrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l’ art. 46 del citato T.U. che delinea “le caratteristiche” dei soggetti titolari ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo: “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l’accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale.”, al punto successivo è previsto che “Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di

interessi pubblici diffusi”, la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l’interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l’informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative, a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera chiara ed inequivocabile dall’art. 54 dello Statuto della Città e dall’art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l’innovazione introduce un evidente contrasto con il contenuto e le finalità di tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell’Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l’introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé la necessità di fornire risposte sollecite, più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva :

- risultano da chiarire gli aspetti dei citati criteri di “ammissibilità delle interpellanze presentate “ e sulle modalità di discussione delle stesse, principi riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe integrato con l’indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre non è prevista l’obbligatorietà della risposta e neppure i tempi in cui sarà fornita. In mancanza di tali specificazioni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l’aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un’assise istituzionale e ad essa si rivolge).

L’inserimento delle interpellanze del cittadino, così come proposta, pare nel contesto voler mortificare il ruolo di rappresentanza delle Circoscrizioni, prima istituzione di prossimità e primo filtro delle istanze del territorio e, come tale, collettore delle problematiche direttamente recepite dai Consiglieri di Circoscrizione, nel loro rapporto con i cittadini e nel corso dei momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro e delle Commissioni di Quartiere .

L’interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il Consigliere stesso si fa collettore e portatore in forza del proprio ruolo. Il nuovo strumento costituito dall’interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l’amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti).

si esprime parere **NEGATIVO** .